




20746/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Oggetto

\*FALLIMENTO E  
ISTITUTI ARFINI

Ud. 08/07/2014 - CC

R.G.N. 19118/2012

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19118-2012 proposto da:

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [redacted], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted], giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

in persona dei Curatori [redacted] 21, presso lo studio [redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted] giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio [redacted] dell'avvocato [redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] giusta procura in calce al controricorso;

Va in primo luogo rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sospensione prevista dall'art. 20 l. 23 febbraio 1999 n. 44 in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, riguarda la scadenza dei singoli crediti attinti dal reato denunciato e non pregiudica la doverosità del riscontro dell'insolvenza ai sensi dell'art. 5 l. fall., che attiene alla situazione generale dell'imprenditore, con riguardo alle risultanze di altri inadempimenti o debiti (Cass. n. 22756/012).

Nella specie, pertanto, la ricorrenza dei presupposti della sospensione non potrebbe di per sé comportare l'annullamento della sentenza impugnata, che ha accertato lo stato di insolvenza di [redacted] in ragione dei debiti per circa 30 milioni di euro contratti dalla società nei confronti di soggetti (fornitori, Equitalia) diversi dalle banche firmatarie della convenzione.

Va aggiunto che la richiesta di sospensione è stata respinta dalla corte territoriale, oltre che per la ritenuta scadenza del termine previsto dall'art. 20 cit., sul rilievo che la norma non può trovare applicazione nel procedimento per l'accertamento dello stato di insolvenza, non assimilabile ad un processo esecutivo, e che neppure tale autonoma ragione di rigetto (che, peraltro, si basa su di un'interpretazione della disposizione conforme a quella enunciata da Cass. n. 8432/012), di per sé sufficiente a sorreggere l'unico capo della decisione impugnata, è stata censurata dalla ricorrente.

Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

\*\*\*\*\*

Dopo il deposito della relazione Divania ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti.


Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.

P.Q.M.


La Corte dichiara estinto il giudizio.

Roma, 8 luglio 2014.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 OTT. 2014

Roma, .....

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO



Fallimenti e SOCIETÀ